



07769-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Gastone Andreazza -Presidente -

Antonio Corbo

Giuseppe Noviello - Relatore -

Erico Mengoni

Alessandro Maria Andronio

ha pronunciato la seguente

Sent. n. 1427 sez.

CC - 14/12/2020

R.G.N. 24729/2020

**Motivazione
semplificata**

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis) ,

avverso l'ordinanza del 03/07/2020 del tribunale di Trapani;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 3 luglio 2020 il giudice dell'esecuzione del tribunale di Trapani, adito nell'interesse di (omissis) , rigettava la richiesta di revocare l'ordine di ripristino dello stato originario dei luoghi disposto ai sensi dell'art. 1 sexies, comma 2, D.L. 312/85 convertito in legge n. 431/85, con sentenza di condanna del 28 giugno 1995 intervenuta nei confronti del medesimo.

2. Avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione (omissis) , tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo di impugnazione.

3. Contesta, ai sensi dell'art. 606 lett. d) cod. proc. pen., la violazione dell'art. 1 sexies L. 431/85. L'ordinanza impugnata sarebbe stata emessa sulla base di un travisamento delle circostanze dedotte dal ricorrente, il quale non avrebbe riproposto, come ritenuto dal giudice, questioni già accertate nel corso del giudizio di cognizione, ma avrebbe indicato dati volti ad indirizzare l'A.G. a verificare la perdurante ricorrenza dei presupposti per l'esecuzione dell'ordine ripristinatorio. Indagine tanto più necessaria, a fronte dell'intervallo di tempo decorso tra la sentenza e l'ordine di esecuzione dell'attività di ripristino. Il tribunale avrebbe dovuto conseguentemente verificare l'impellenza di procedere attualmente alla bonifica e in tal senso compulsare il PM.

4. Il ricorso è manifestamente infondato. Va ribadito che, in tema di tutela paesaggistica, l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a seguito di violazione dell'art. 1 sexies del D. L. 27 giugno 1985 n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985 n. 431, oggi sostituito dall'art. 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ha natura di sanzione amministrativa e deve intendersi come emesso allo stato degli atti; conseguentemente, sussiste l'obbligo di verifica in sede esecutiva del permanere della incompatibilità paesaggistica di quanto realizzato, con possibilità di revoca dell'ordine stesso ove risulti accertata la legittimità e compatibilità paesaggistica delle opere. Inoltre, non sussiste un onere probatorio a carico di chi invochi in sede esecutiva la sospensione o la revoca dell'ordine di rimessione in pristino, ma solo un onere di allegazione, incombando poi all'autorità giudiziaria di procedere ai relativi accertamenti (Sez. 3, Sentenza n. 1158 del 08/11/2016 (dep. 11/01/2017) Rv. 269357 – 01 Tarallo).

I principi suesposti, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, non risultano violati.

Invero, certamente in capo all'interessato sussiste solo un onere di allegazione, che tuttavia deve comunque tradursi nella prospettazione e indicazione al giudice dei fatti sui quali la sua richiesta si basa (cfr. in ordine al caso analogo di revoca dell'ordine di demolizione in materia edilizia Sez. 3, Sentenza n. 31031 del 20/05/2016 Rv. 267413 – 01 Giordano). Esso, quindi, non può confondersi come la mera indicazione di circostanze meramente ipotizzate senza alcun serio e argomentato supporto motivazionale né tantomeno con la formulazione di inviti ad attivarsi. Piuttosto, deve consistere nella rappresentazione e argomentata spiegazione di un'obiettiva situazione, tale da poter risultare incompatibile con la esecuzione dell'ordine di ripristino, rendendolo impossibile. Tale rappresentazione, in altri termini, non può essere generica né tantomeno astratta o esplorativa; né può essere ripropositiva di situazioni già esaminate dall'AG. Rispetto a queste ultime deve, quantomeno, rappresentare, con serie, motivate e concrete modalità illustrative, l'eventuale

mutamento e la sopravvenuta evoluzione, quali circostanze idonee ad innescare ulteriori verifiche.

Nessuno di tali criteri connota la richiesta avanzata dal ricorrente in sede esecutiva, come illustrata nella ordinanza impugnata e non contestata dall'interessato, che effettivamente si riduce alla mera riproposizione di circostanze già esaminate e ritenute motivatamente inidonee ad escludere l'ordine ripristinatorio. Laddove la precisazione contenuta in ricorso, per cui con esse si voleva in realtà "indirizzare" l'Autorità giudiziaria verso la verifica della perdurante ricorrenza dei presupposti per l'esecuzione dell'ordine ripristinatorio, conferma il carattere meramente astratto ed esplorativo della richiesta, cui non osta il richiamo all'intervenuto decorso del tempo, che, come tale, non può giustificare alcuna volatilità e scomparsa delle situazioni esaminate all'atto dell'adozione dell'ordine ripristinatorio.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2020

Il Consigliere estensore

Giuseppe Novello

Il Presidente

Gastone Andreazza

